SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 412)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TALAMONA, CATELLANI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1976

Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, per adeguarla all'attuale situazione del settore

ONOREVOLI SENATORI. — Non v'è dubbio che la legge 23 dicembre 1969, n. 990, è sorta con l'intento di garantire una tutela sociale del danneggiato e di controllare, attraverso il meccanismo tariffario, i costi della gestione e gli effetti sulla distribuzione delle risorse.

La via privatistica prescelta per la gestione del servizio fornisce caratteristiche anomale rispetto al tradizionale servizio sociale, ma non per questo essa cessa di essere tale. Questa scelta può solo significare una socialità gestita in forme para-mutualistiche; infatti assicurato e danneggiato ampiamente coincidono nel senso che l'automobilista assicurato è nello stesso tempo probabile danneggiato e il danneggiato può essere, e largamente lo è, un assicurato. Certamente la persona dell'assicurato e il soggetto al danno non coincidono in questo ramo come negli altri rami di assicurazione contro danni; la coincidenza qui è, sia pure non totale ma certamente ampia, tra una pluralità di assicurati che possono essere soggetti ai danni provocati da appartenenti alla stessa pluralità. Di qui la caratteristica di paramutualità.

Tale caratteristica ha posto l'esigenza di prezzi non contrattuali, e quindi non privatistici, ma fissati dal potere pubblico attraverso le tariffe.

Queste servono, come è noto in economia, a garantire un costo efficiente laddove esso non può essere garantito da una concorrenza perfetta peraltro non possibile in un regime di obbligatorietà; ciò, già di per sè, pone il problema della efficiente distribuzione delle risorse. Ma questo problema provoca al suo interno riflessi che si estendono oltre il prezzo e particolarmente all'uso delle riserve. Quest'ultimo aspetto è stato però trascurato dalla legge 990, inopportunamente anche perchè la remunerazione all'uso delle riserve influisce direttamente sul meccanismo di determinazione tariffaria.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

D'altronde, il fatto che la stessa legge 990 impone un rapporto tra danneggiato e assicuratore, e non tra danneggiato ed assicurato, accentua e definisce con chiarezza il carattere di socialità di questo tipo di assicurazione e rafforza, considerando la gestione privatistica voluta con la legge 990, il carattere di para-mutualità del servizio.

Le scelte effettuate con la legge 990 hanno alcune contraddizioni e notevoli carenze relativamente: ai rapporti degli assicuratori con gli assicurati ed i danneggiati; alla chiarezza delle gestioni; alle possibilità speculative nell'uso del denaro raccolto per una funzione sociale. Tali contraddizioni e carenze sono evidenziate dalla situazione in cui versa il ramo di responsabilità civile automobilistica.

La confusione dei rapporti degli assicuratori con gli assicurati e con i danneggiati ha portato da un lato a ritardi e incongruità nei risarcimenti dei danni, dall'altro all'eccesso di sinistrosità, reale o presunta, dichiarata.

Le carenze nei meccanismi di controllo previsti dalla legge 990 hanno comportato possibilità di gestioni confuse, le quali sono drammaticamente emerse, anche se note in precedenza e già denunciate, con la necessità di sottoporre a liquidazione coatta le società « Columbia » e « Centrale ». Va peraltro sottolineato come tali possibilità di gestioni non serie provocano gravi riflessi negativi sull'occupazione nel settore, oltre che danni agli assicurati che si trovano senza assicurazione obbligatoria pur avendo pagato il relativo premio.

Le possibilità speculative nell'uso del danaro raccolto e in particolare delle riserve, da parte delle società ha creato notevoli incertezze nella gestione e quindi nella solvibilità delle imprese oltre che fenomeni perseguibili per legge, come la fuga dei capitali all'estero, o in contrasto con una sana politica edilizia. Le possibilità speculative, peraltro anche quando siano redditizie, non sono in linea con il carattere di socialità del ramo assicurativo e, non essendo controllabili, provocano erronee valutazioni dei dati necessari alla fissazione di una tariffa equa.

Il meccanismo di determinazione delle tariffe previsto dalla legge 990 è quindi inefficace perchè non rende possibile la conoscenza di tutti gli elementi che servono per tale calcolo.

Peraltro, la concorrenza di tutte queste contraddizioni e carenze insite nella legge 990 ha provocato, anche attraverso forme di accaparramento del premio con ricerca dell'assicurato ingiustificata perchè tale obbligatoriamente, una lievitazione dei costi oltre una ragionevole remunerazione del servizio.

Onorevoli senatori, questa situazione non può più essere tollerata in attesa di una ampia riforma, ma va risolta immediatamente, pena un deterioramento generalizzato del settore con danni alle imprese serie, agli assicurati, ai danneggiati, agli occupati nel settore, in ultima analisi all'economia del Paese.

È per questo che i firmatari, appartenenti al Gruppo del PSI del Senato, hanno preso l'iniziativa, più volte sollecitata al Governo, anche con ordini del giorno e raccomandazioni parlamentari, di predisporre un articolato di legge relativo ad alcuni aspetti che determinano le distorsioni più gravi nella gestione del ramo.

Questo disegno di legge non si discosta dagli orientamenti emersi in Parlamento e nella Commissione appositamente formata nel 1975-76 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sollecitati dai socialisti e dalle forze di sinistra.

In relazione alla confusione dei rapporti tra assicuratori, assicurati e danneggiati il disegno di legge che proponiamo prevede:

all'articolo 2, la definizione di un'unica formula di assicurazione che, attraverso la personalizzazione già introdotta per il 1976 ma in forme plurime e inadeguate, riducano l'eccesso di sinistrosità ed i costi; il primo è direttamente contratto da una maggiore responsabilità posta a carico dell'assicurato; i secondi, oltre che ridursi in seguito alla riduzione della sinistrosità, si riducono per effetto dell'adozione di un'unica formula che è chiaramente gestibile a costi unitari inferiori;

all'articolo 3, l'introduzione in Italia, come già avviene in altri paesi europei, della constatazione amichevole; di una dichiarazione di sinistro, cioè, unica e valevole per tutti i soggetti coinvolti nell'incidente e per tutte le imprese assicuratrici dei coinvolti; essa agevola l'accertamento del sinistro e delle responsabilità e, nella forma da noi proposta con il pagamento del proprio assicuratore e rivalsa tra assicuratori (comma terzo), apporta elementi di notevole chiarezza in quanto elimina una non necessaria molteplicità dei rapporti facendo leva sul rapporto di fiducia, certamente più valido tra assicurato ed assicuratore che tra terzo ed assicuratore; inoltre l'articolo 3, comma quarto, prevede il risarcimento del Fondo vittime della strada di danneggiati colpevoli in particolari condizioni di basso reddito che abbiano subìto gravi danni alla persona, introducendo un criterio che, superando la colpevolezza, accentua il carattere di socialità di questa assicurazione; esso è peraltro accentuato dall'estensione, di cui all'articolo 1, dell'obbligatorietà a mezzi, quali i motorini, che stanno provocando notevoli danni senza possibilità di risarcimento;

all'articolo 4, per migliorare i tempi e l'equità del risarcimento, sono previsti limiti ristretti e nuovi modi di accertamento, liquidazione e pagamento del danno;

agli articoli 5, 6 e 7, si propongono nuovi e più efficaci modi di risolvere le controversie tra assicuratori, assicurati e danneggiati; innanzitutto (articolo 5), si propone di adottare una procedura semplice e snella per i danni a cose sotto le lire trecentomila, ponendo, come avviene in altri paesi, il giudice conciliatore a soggetto risolutore delle vertenze; per i danni più gravi o a persone riteniamo che la procedura debba maggiormente garantire la formalità del giudizio e perciò proponiamo l'introduzione dell'arbitrato, mantenendo però integre le garanzie costituzionali attraverso le possibilità di ricorso alla Magistratura ordinaria (articoli 6 e 7).

Per quanto riguarda la necessità di rendere il più possibile chiare le gestioni, unico modo per rendere efficaci i controlli amministrativi, si propone:

all'articolo 8, di rendere uniche per tutte le imprese le norme di contabilità ed il piano dei conti; di separare il bilancio RCA da quello degli altri rami; di sottoporre a certificazioni i bilanci;

all'articolo 2, comma quarto, di imporre un limite minimo e massimo ai costi di gestione (cioè, esclusi i risarcimenti) al fine di garantire da un lato che le gestioni non abbiano costi patologici, sia nel senso di contenere forme di gestione non adeguate al ramo sia nel senso di evitare il ricorso a forme di accaparramento del « cliente », dall'altro che i controlli, avendo riferimenti parametrati, possano tenere con chiarezza conto dell'elemento costo anche per la fissazione delle tariffe;

all'articolo 11, di accentuare e di diversificare le penalità in modo da garantirsi verso falsi di contabilità e inadempimenti di legge anche nei confronti dei danneggiati e degli assicurati;

il complesso di queste nuove forme fornisce agli organi di controllo una strumentazione integrata per la vigilanza e la moralizzazione del ramo.

Relativamente alla necessità di evitare le utilizzazioni speculative dei premi raccolti e un apporto delle disponibilità del settore al migliore uso delle risorse, si propone:

all'articolo 9, di sottoporre all'obbligo di versamento in c/c presso la Banca d'Italia delle riserve sinistri, in maniera che esse non possano essere diverse da quelle dichiarate in bilancio e perciò siano realmente esistenti; che tali versamenti siano remunerati con un tasso d'interesse fissato dal Ministro del tesoro e che quindi sia chiaro il rendimento ai fini della fissazione delle tariffe e sia manovrabile in relazione alle condizioni del mercato finanziario e all'alternativa rendimento-tariffe, nel senso di poter fornire maggiore rendimento per ridurre le tariffe o viceversa a seconda di quanto richieda la condizione economica e sociale del Paese;

all'articolo 10, la possibilità da parte delle società, lasciate libere nella loro funzione imprenditoriale e in linea con le direttive comunitarie, di prelevare dal c/c presso la Banca d'Italia al fine di effettuare, se vogliono, investimenti diretti nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE (comma primo) e con la garanzia dell'effettivo rispetto di tali direttive (comma secondo);

i due articoli, congiuntamente, servono a mettere a disposizione del potere pubblico uno strumento di indirizzo, verso usi validi per la collettività, delle risorse prelevate per un servizio sociale e a creare un meccanismo che eviti nella maniera più certa ogni possibile fuga dai meccanismi di controllo amministrativi; essi quindi garantiscono sia lo svolgimento corretto della funzione « sociale » da parte delle imprese sia la esistenza dei mezzi per svolgerla sia, infine, l'indirizzo utile per la collettività dei non indifferenti mezzi finanziari raccolti.

Onorevoli senatori, l'urgenza di questo disegno di legge non è solo derivante da incombenti deterioramenti della situazione delle imprese, e quindi degli utenti e degli occupati, ma è evidenziata altresì dalla scadenza della tariffa fissata per il 1976. È evidente che non si può accettare che si effettuino valutazioni per nuove tariffe senza preoccuparsi prima di predisporre norme che eliminino la situazione di assoluta oscurità nella gestione del servizio. Peraltro è necessario porre ordine nella situazione creatasi con l'adozione di ben tre formule personalizzate.

Perciò si propone all'articolo 12 solo un anno, transitorio, di sopravvivenza di tali formule in maniera da preparare condizioni più chiare ed aderenti al mercato, come proposto all'articolo 2.

Allo stesso articolo 12 proponiamo inoltre, transitoriamente per il 1977 e per un adeguamento graduale dei costi al livello ottimale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, un limite ai costi di gestione realistico, considerato che tali costi sono attualmente del 40 per cento e cioè che per una gestione di 100 lire di premio servono 40 lire a prescindere dal risarcimento dei danni cui possono essere destinate solo 60 lire.

Onorevoli senatori, il Paese richiede sacrifici a tutti; anche il settore che vive sull'assicurazione di responsabilità automobilistica deve adeguarsi alla situazione, sia per una maggiore efficienza, esigenza cui è improntato questo disegno di legge, sia per i sacrifici richiesti dal momento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che a partire dal 1° gennaio 1977 verranno stipulati, modificati o rinnovati ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

A partire dalla stessa data le norme della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e della presente legge si applicano, in quanto possibile, a tutti i ciclomotori di qualsiasi cilindrata e a tutte le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate munite di motore entro e fuori bordo di qualsiasi potenza.

Art. 2.

I contratti di assicurazione relativi ai veicoli ad uso privato (autovetture, motoveicoli, ciclomotori) ed agli autotassametri stabiliscono clausole che prevedano un tipo di premio correlato con la circostanza che l'impresa assicuratrice abbia dovuto o meno effettuare pagamenti ovvero appostazioni a riserva in conseguenza di sinistri dei quali il contraente o l'assicurato siano o debbano presumersi responsabili.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio, offrendo all'impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri.

I contratti di assicurazione relativi agli autobus ed ai veicoli per trasporto di cose (autocarri, motoveicoli, ciclomotori) debbono prevedere l'obbligo del contraente di rimborsare l'impresa delle somme dalla stessa pagate in conseguenza di sinistri dei quali il contraente o l'assicurato siano o debbano presumersi responsabili, limitatamente alla quota compresa nei limiti di una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro.

I premi per l'assicurazione dei rischi di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed alla presente legge sono comprensivi di una aliquota non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento, destinata a coprire le spese e gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'impresa, diversi dai risarcimenti corrisposti agli aventi diritto.

Art. 3.

Gli assicurati e i danneggiati coinvolti in un incidente causato dalla circolazione di uno o più veicoli per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, sono tenuti a redigere e sottoscrivere una unica denuncia su stampato conforme al modello predisposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e ad inviarne copia entro tre giorni dal sinistro alle imprese assicuratrici dei veicoli coinvolti nell'incidente.

Nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, il risarcimento è dovuto:

a) dall'assicuratore del veicolo sul quale i soggetti viaggiavano, se il danno riguarda il veicolo e le persone del conducente e dei trasportati o le loro cose;

b) dall'assicuratore del veicolo investitore in tutti gli altri casi.

Le imprese hanno azione di rivalsa verso l'assicuratore del veicolo guidato dal responsabile del danno per tutti i danni da esse risarciti e dalla legge posti a carico del danneggiante, sulla base di un prontuario di presunzioni di responsabilità che sarà stabilito con apposito decreto che il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanerà entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è tenuto a risarcire qualunque danneggiato dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, compreso il conducente del veicolo, che non abbia titolo ad ottenere risarcimento per il danno subìto qualora risulti che al

momento del sinistro sia titolare di un reddito annuo inferiore al doppio dell'importo della pensione sociale e sempre che dal sinistro gli siano derivate lesioni produttive di una invalidità permanente superiore al 20 per cento o della morte.

Art. 4.

Il danneggiato dalla circolazione dei veicoli obbligatoriamente coperti da assicurazione deve consegnare all'impresa assicuratrice di cui all'articolo 3 i documenti necessari per la liquidazione del danno.

L'impresa, entro 20 giorni dalla richiesta risarcitoria, deve richiedere al danneggiato la documentazione ancora occorrente per la liquidazione ed eventualmente notificargli i motivi della non risarcibilità del danno.

L'impresa, entro 45 giorni dalla richiesta risarcitoria deve comunque comunicare al danneggiato avente diritto a risarcimento l'ammontare delle somme che offre a titolo di indennizzo.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa deve effettuare il pagamento entro quindici giorni dall'accettazione.

Se il danneggiato non accetta l'offerta, la impresa assicuratrice è tenuta all'immediato versamento della somma alla parte danneggiata, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Nei casi di danni alle persone, le imprese, entro i limiti delle somme assicurate, liquideranno l'indennità dovuta per inabilità temporanea o invalidità permanente sulla base del reddito annuo lordo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi in cui tale denuncia non sia richiesta dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, fermo restando in ogni caso che il reddito in questione non potrà essere inferiore al reddito nazionale *pro capite* da lavoro dipendente, secondo l'ultima rilevazione dell'ISTAT.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure di medicazione, mediche e farmaceutiche dovranno essere rimborsate direttamente alle Regioni.

Nei casi in cui dalla denuncia del sinistro o dal rapporto all'autorità intervenuta in occasione dello stesso risulti un diritto a risarcimento e si preveda che la liquidazione definitiva possa protrarsi per più di sessanta giorni dalla data del sinistro, si deve procedere su richiesta del danneggiato a liquidazioni parziali in conto della liquidazione finale.

Art. 5.

Tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose sono di competenza del conciliatore sino al limite di lire 300.000, salvo che per il fatto che ha dato luogo al sinistro non debba procedersi in sede penale su iniziativa di ufficio o dietro querela della parte danneggiata.

Davanti al conciliatore le parti possono costituirsi personalmente e stare in giudizio senza l'assistenza di difensori.

Il conciliatore, sentito il parere di un perito da scegliersi in apposito albo istituito presso le Direzioni compartimentali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, decide il merito della causa senza alcuna formalità, anche a seguito di domanda orale di una delle parti, osservando le norme del diritto, salvo che le parti non gli abbiano fatto concorde richiesta di pronunciarsi secondo equità. In quest'ultimo caso le sentenze del conciliatore non sono impugnabili.

Art. 6.

In ogni altra ipotesi di controversia risarcitoria, il danneggiato, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà comunicare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'impresa o alle imprese obbligate a provvedere al risarcimento ai sensi dell'articolo 3, la sua volontà di deferire la soluzione della controversia ad un collegio arbitrale.

Nelle lettere di cui sopra il danneggiato dovrà indicare il nominativo dell'arbitro da

esso designato, al quale la lettera dovrà essere inviata per conoscenza sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora l'impresa non accetti quale arbitro unico quello indicato dal danneggiato, dovrà designarne uno proprio, comunicandone il nominativo al danneggiato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato da parte del danneggiato. Tale lettera dovrà essere inviata per conoscenza, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'arbitro del danneggiato e all'arbitro designato dall'impresa stessa.

La mancata designazione del proprio arbitro da parte dell'impresa nei termini e nei modi di cui al comma terzo avrà valore di accettazione dell'arbitro designato dal danneggiato, il quale pertanto procederà alla decisione quale arbitro unico.

Nel caso di designazione del secondo arbitro da parte dell'impresa, entro cinque giorni da essa, su istanza di uno degli arbitri, il Pretore competente territorialmente provvederà a nominare il presidente del collegio arbitrale.

Il giudice dovrà procedere con ordinanza non impugnabile a tale nomina entro cinque giorni dalla data di deposito dell'istanza.

Della ordinanza di nomina dovrà essere data comunicazione a tutti gli interessati a cura della Cancelleria entro cinque giorni dal deposito dell'ordinanza.

Il collegio arbitrale così designato dovrà essere convocato a cura del presidente entro dieci giorni dalla sua costituzione e dovrà emettere il lodo arbitrale entro trenta giorni, salvo eventuale proroga di ulteriori trenta giorni, concordata tra gli arbitri o concessa dal Pretore in caso di disaccordo.

La richiesta di arbitrato non è obbligatoria qualora il danneggiato intenda esercitare l'azione civile in sede penale.

Art. 7.

Il lodo arbitrale dovrà essere notificato alle parti, a cura dell'arbitro unico oppure dal presidente del collegio arbitrale, entro cinque giorni dalla decisione.

Le parti interessate, nel termine di venti giorni dalla notificazione del lodo, hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, davanti al giudice competente per territorio e per valore.

All'atto della costituzione in giudizio l'attore è tenuto a depositare copia autentica del lodo.

Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore, sentite le parti o i loro rappresentanti, potrà, con ordinanza non impugnabile, attribuire in via provvisionale tutta o parte della somma accertata a titolo di danno nel lodo arbitrale.

Potrà, inoltre, liquidare agli arbitri le spese e gli onorari, con provvedimento immediatamente esecutivo, ponendoli provvisoriamente a carico di una sola parte ovvero di tutte in via solidale tra loro.

In mancanza di proposizione dell'azione civile nel termine di venti giorni di cui al comma secondo il lodo arbitrale sarà reso esecutivo dal Pretore ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto applicabile e farà stato anche nei confronti dell'assicurato e ciò deve essere espressamente previsto da apposita clausola di polizza.

Con il decreto con il quale il lodo è dichiarato esecutivo il Pretore dovrà definitivamente pronunciare anche sulle spese e gli onorari degli arbitri, onerandone la parte soccombente.

Sull'indennizzo di risarcimento liquidato con sentenza passata in giudicato spettano gli interessi legali dalla data della richiesta risarcitoria, da calcolarsi unicamente sulla differenza tra la somma liquidata e l'ammontare della somma offerta e già versata ai sensi dell'articolo 4.

Con il criterio di cui al comma precedente dovrà essere, altresì, conteggiata la svalutazione monetaria risultante dagli indici del costo della vita pubblicato dall'ISTAT.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e nei precedenti articoli 5 e 6, valgono le norme del titolo VIII del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 8.

Le imprese sono tenute ad adottare, nella rilevazione dei fatti di gestione aziendale relativi all'esercizio dell'assicurazione oggetto della presente legge, le norme di contabilità ed il piano dei conti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I corrispondenti bilanci annuali debbono essere separati da quelli relativi alla gestione degli altri rami e compilati in conformità ai modelli stabiliti per ciascun tipo di impresa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I bilanci debbono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accompagnati, oltre che dagli altri documenti indicati dall'articolo 2435 del codice civile, da una relazione che certifichi che la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, che i predetti situazione patrimoniale e conto profitti e perdite sono conformi per redazione e contenuto alle norme in materia, che i fatti di gestione aziendale sono esattamente rilevati nelle scritture predette secondo corretti princìpi contabili.

Detta relazione deve essere firmata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136.

Art. 9.

Le imprese esercenti l'assicurazione oggetto della presente legge hanno l'obbligo, alla fine di ogni esercizio, di costituire e di inscrivere nel bilancio la riserva dei premi e la riserva dei sinistri, necessarie per far fronte agli impegni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le imprese debbono versare l'ammontare della riserva relativa ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge in un conto fruttifero appositamente istituito presso la Banca d'Italia.

La certificazione dell'avvenuto versamento deve pervenire al Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale relativo.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa, con proprio decreto, il tasso di interesse che la Banca d'Italia corrisponderà alle imprese depositanti.

Art. 10.

Il CIPE stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno i modi, i settori ed i vincoli territoriali con cui debbono essere effettuati gli investimenti delle riserve di cui all'articolo 9, comma secondo.

Ogni impresa può prelevare quanto depositato sul conto di cui all'articolo 9 alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa ne avanzi richiesta alla Banca d'Italia entro il 31 di agosto;

2) che l'impresa documenti alla Banca d'Italia l'avvenuto pagamento relativo all'investimento realizzato nei modi, nei settori e con i vincoli territoriali stabiliti dal CIPE.

La Banca d'Italia è tenuta all'erogazione delle somme investite non oltre quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2).

Ogni alienazione, anche parziale, dei beni oggetto dell'investimento, può essere autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato solo previo versamento del corrispondente valore nel conto presso la Banca d'Italia.

Art. 11.

Le imprese che compiano operazioni in tutto o in parte in contrasto con le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e della presente legge sono punite con una sanzione di lire 10.000.000 per ciascuna di tali operazioni.

Ferme le sanzioni del comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con formale diffida, ordina alle imprese che non osservino le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, della presente legge e dei decreti ministeriali che disciplinano l'accesso e l'esercizio

dell'assicurazione, la tenuta di libri e di registri, la compilazione dei bilanci, la costituzione e l'utilizzo delle riserve, o che più in generale denuncino irregolare funzionamento, di provvedere a sanare le irregolarità entro un termine massimo di trenta giorni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, il Ministero può, con suo decreto motivato in relazione alla diversa gravità delle infrazioni denunciate, applicare le sanzioni del divieto di assunzione di nuovi affari oppure della revoca dell'autorizzazione all'esercizio, salva la facoltà dello stesso Ministero, nei casi di persistente inosservanza, di porre in liquidazione l'impresa inadempiente. La liquidazione si effettua secondo le disposizioni vigenti in tema di liquidazione coatta amministrativa per le imprese assicuratrici, in quanto applicabili.

I provvedimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati alle Camere di commercio ed alle autorità di controllo degli Stati interessati.

Le sanzioni pecuniarie sono versate all'Erario dello Stato e sono soggette alle disposizioni sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

Contro i provvedimenti del Ministro è ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.

Art. 12.

Le formule di personalizzazione di cui ai decreti ministeriali 30 dicembre 1975 e 3 marzo 1976 — pubblicati, rispettivamente, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975 e n. 61 del 6 marzo 1976 — rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977.

Fino a tale data, le imprese sono provvisoriamente ed eccezionalmente autorizzate a destinare alla copertura delle spese e degli oneri di qualsiasi natura gravanti su di esse, diversi dai risarcimenti corrisposti agli aventi diritto, un'aliquota del premio di assicurazione non superiore al 35 per cento.